TABELLA
ALLEGATO B

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto [*]

(*) Titolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. Precedentemente il titolo era " *Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo*".

Art. 1

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2 (1)

1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 3 (1)

1. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa **(2)** e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

(2) Ora art. 21, Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972.

Art. 4

1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto. **(1)**

(1) L'art. 17 del D.P.R. n. 642/1972 si riferisce agli "Atti dei procedimenti giurisdizionali".

Art. 5 (1)

1. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
2. Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
3. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
4. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione **(2)**.
5. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
6. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 **(3)**.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
(2) Comma modificato dall'art. 55, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(3) L'articolo 3 è stato abrogato dall'art. 123, comma1, lett. e), D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, a decorrere dal 17 maggio 1995.

Art. 6 (1)

1. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa **(2)** riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
(2) Ora art. 13, Tariffa – Allegato A – Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972.

Art. 7 (1)

1. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane Spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente . **(2)**

2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli. **(3)**

3. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

(1) Articolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

(2) Comma modificato dall'art. 16, comma 7, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3, comma 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, dall'art. 6, comma 3, L. 8 maggio 1998, n. 146 dall'art. 33, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, dall'art. 37, comma 3, lett. a), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

(3) Comma modificato dall'art. 37, comma 3, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 8

1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

2. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. **(1) (*)**

3. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

4. Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

(1) Si riporta l'articolo 15 del D.L.L n. 173/1945:

"Art. 15 - *E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perché si trovano in istato di povertà o di bisogno. Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.*

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza".

(*) Si ricorda che il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 22 marzo 1945, n. 173 è stato abrogato dal D.L. n. 200 del 22 dicembre 2008, convertito dalla L. n. 9 del 18 febbraio 2009.

Art. 8–bis (1)

1. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 9 (1)

1. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
2. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
3. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 10

1. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11 (1)

1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 12 (1)

1. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

2. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
3. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
4. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
5. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 13

1. Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile: atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. **(1)**
(1) Vedi nota 1, sub art. 8.

Art. 13–bis (1)

1. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. **(2)**
(1) Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(2) Si riporta l'art. 381, come successivamente modificato dall'art. 217, comma1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610:
"Art. 381 - Art. 188 Cod. Str. — Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V. 4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V. 5. [1]
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione

del certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme [2] .
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità [3] .
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo [4] .
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonchè le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità".

Art. 14

1. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
2. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. **(1)**

(1) Dopo l'abrogazione della legge n. 15 del 1968, ora si deve far riferimento agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L'art. 37, comma 1, del citato decreto conferma l'esenzione stabilendo che "Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo".

Art. 15 (1)

1. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
2. Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe. **(2)**
3. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
4. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
5. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.

(1) Articolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, successivamente, dall'art. 37, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
(2) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lett. c), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 16 (1)

1. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 17
1. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18 (1)
1. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
2. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 19
1. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20 (1)
[Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.]
(1) Articolo sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, successivamente, abrogato dall'art. 66, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 21
1. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
2. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 21-bis (1)

1. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 **(2)**, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7-bis, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746.

(2) Ora abrogato dall'art. 161, comma1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, concernente "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Art. 22

1. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 23

1. Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Art. 24(1)

1. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonchè domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 25 (1)

1. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del Codice civile **(2)** e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi coni fra le parti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

(2) Si riporta l'art. 2161 C.C.:

"***Art. 2161. Libretto colonico***

1. Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
2. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relative alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
3. Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
4. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali".

Art. 26 (1)

1. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 27 (1)

1. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle ragioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Art. 27–bis (1) (2) (3)

1. Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) [nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI] **(4).**

(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, successivamente, modificato dall'art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(2) Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 82, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore):

"*5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.*".

(3) Si riporta di seguito uno stralcio del Punto 8, della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018, nel quale si ripercorre l'evoluzione normativa dell'art. 27-bis:

"L'articolo 27-bis cit. è stato originariamente inserito nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972 dall'articolo 17 del D.Lgs.
n. 460 del 1997 (contente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed aveva un ambito soggettivo di applicazione limitato esclusivamente agli "*Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).*"

Successivamente, l'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002, ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari della esenzione de qua, facendovi rientrare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche le "*federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*".

Da ultimo, il D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) ha riproposto, ampliandola sotto l'aspetto oggettivo, l'esenzione già prevista dall'articolo 27-bis della tabella B, allegata al DPR n. 642 del 1972.

Ciò è avvenuto ad opera dell'articolo 82, che, al comma 5, stabilisce che "*Gli atti, documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo*".

Il successivo articolo 102 - rubricato "abrogazioni" - dello stesso D.Lgs. n. 117 ha disposto, alla lett. a) del comma 2, l'abrogazione, tra gli altri, degli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460 del 1997, compresa, quindi, anche l'abrogazione dell'art. 17, che, come detto, aveva introdotto, a favore delle ONLUS, l'esenzione per gli atti e documenti indicati nell'art. 27-bis della Tabella.

Le norme sopra richiamate, tuttavia, non hanno interessato l'esenzione dall'imposta di bollo per "gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", introdotta, invece, dall'articolo 90, comma 6, della legge n. 289 del 2002, ovvero da una disposizione differente da quella abrogata dall'articolo 102, del D.Lgs. n. 117 cit.

Si ritiene, pertanto, che l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e documenti indicati nell'articolo 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, in favore delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **sia ancora in vigore**.".

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state così modificate dall'art. 1, comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) – In vigore dal 1° gennaio 2019.

Art. 27–ter (1)

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, in vigore dal 5 giugno 1999.

27-quater. (1)

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) – In vigore dal 1° gennaio 2006.